

S T A T U T O

della

"Comunità di Sant'Egidio - Lucca ODV"

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1

È costituita una Associazione denominata: "Comunità di Sant'Egidio - Lucca ODV".
L'Associazione ha sede legale in Lucca, Via Sant'Andrea, presso l'omonima chiesa
e sede amministrativa in Lucca, Via Sandei 346.

Potranno essere istituite ovunque con delibera dell'Assemblea dei Soci, sia
sull'intero territorio regionale come pure nazionale ed all'estero, sedi e/o
sezioni periferiche, di rappresentanza e/o operative.

ART.2

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. Deriva i suoi principi ispiratori
dall'esperienza e dalla spiritualità della Comunità di Sant'Egidio di Roma, i cui
fondamenti essenziali sono:

- la preghiera, che accompagna la vita di tutte le Comunità, e la comunicazione
del Vangelo che si estende a tutti coloro che cercano e chiedono un senso
nella vita;
- l'amicizia con i poveri, vissuta come servizio volontario e gratuito, nello
spirito evangelico di una Chiesa che è "Chiesa di tutti e particolarmente
dei poveri (Giovanni XXIII);
- l'ecumenismo, vissuto come amicizia, preghiera e ricerca dell'unità tra i
cristiani del mondo intero, ed il dialogo, indicato dal Concilio Vaticano II

come via della pace e della collaborazione tra le religioni, ma anche come modo di vita e come metodo per la riconciliazione nei conflitti.

- La "Comunità di Sant'Egidio - Lucca" ha come principi informatori della propria attività, analizzati in dettaglio nel proseguo del presente Statuto: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, l'esclusività delle prestazioni gratuite fornite dagli aderenti.

- L'associazione ha come scopo esclusivo la promozione della solidarietà, della giustizia e della sicurezza sociale, della pace, dello sviluppo della qualità della vita e della cooperazione internazionale.

ART. 3

Il conseguimento di questi scopi avviene assicurando dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà, promuovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria.

ART. 4

L'associazione opera sia in ambito provinciale e regionale sia in campo nazionale e internazionale attraverso attività e iniziative svolte prevalentemente da volontari, anche eventualmente partecipando e/o sviluppando quelle promosse dalle associazioni Comunità di Sant'Egidio (con C.F. 96094790589) e/o Comunità di S. Egidio ACAP (con C.F. 80191770587 e P. IVA 02132561008), con sede in Roma, Piazza di Sant'Egidio 3/a, 00153 - RM).

ART. 5

L'associazione raggiunge i suoi fini e persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi

in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare:

- a) promuovendo forme di partecipazione attiva di tutta la popolazione;
- b) collaborando con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private;
- c) organizzando e promuovendo corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, congressi, dibattiti, mostre, proiezioni ed altre forme di divulgazione;
- d) organizzando e gestendo servizi specifici, quali mense per indigenti, centri di accoglienza, di orientamento allo studio ed al lavoro e di ascolto delle esigenze della popolazione, strutture residenziali sociali e sanitarie, centri di riabilitazione, comunità-alloggio, case-famiglia e quanto sia necessario per rispondere alle esigenze delle fasce più svantaggiate della popolazione, in particolare minori, disabili, anziani, cittadini senza fissa dimora, profughi, immigrati;
- e) realizzando e diffondendo pubblicazioni, periodici, audiovisivi e ricorrendo all'uso degli altri strumenti di comunicazione sociale, in particolare di internet (mediante siti web, social network, newsletter, ecc.), per favorire l'informazione ed il dibattito sui temi attinenti l'attività sociale e sulle iniziative dell'associazione e per promuovere la crescita culturale ed umana della popolazione;
- f) gestendo archivi, biblioteche, emeroteche e provvedendo alla raccolta e catalogazione di stampati, manoscritti, libri, trattati, monografie, periodici riferiti alle finalità statutarie e che abbiano interesse culturale ed istruttivo e ponendoli a disposizione di studiosi e di chiunque abbia interesse a consultarli;
- g) fornendo collaborazione ad enti ed organismi che promuovano iniziative negli stessi settori di interesse dell'associazione;
- h) promuovendo attività di educazione, prevenzione, assistenza e trattamento in campo sanitario ai fini di tutela della salute, con particolare attenzione alla pandemia da HIV/AIDS, nonché organizzando servizi per la prevenzione ed il contrasto della tossicodipendenza, dell'alcoolismo e delle dipendenze in generale;

- i) promuovendo la formazione professionale e l'avviamento al lavoro di giovani in cerca di prima occupazione, delle persone disabili e in genere delle persone in condizione di bisogno, promuovendo altresì lo sviluppo di idonee condizioni di lavoro, che tutelino la dignità umana e sociale dei lavoratori ed il rispetto dei loro diritti;
- j) promuovendo l'inserimento sociale, culturale, scolastico e lavorativo dei cittadini stranieri immigrati, dei profughi, anche attraverso l'assistenza sociale e sanitaria, l'accoglienza residenziale, la formazione linguistica, culturale e professionale, la mediazione culturale, fornendo aiuto e consulenza per lo svolgimento delle pratiche loro necessarie, promuovendo l'integrazione nei paesi di definitivo accoglimento e sostenendo le loro condizioni di vita nei paesi di transito;
- k) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi socio-sanitari, culturali e scolastici a favore dei nomadi e per la difesa dei loro diritti;
- l) realizzando la tutela dei diritti delle persone anziane, promuovendo servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto contro ogni forma di istituzionalizzazione, violenza e abuso;
- m) promuovendo, gestendo ed organizzando attività di prevenzione e servizi sociali, sanitari, culturali, educativi, scolastici e ricreativi per i bambini e gli adolescenti in stato di necessità o abbandono, compresa la gestione di strutture residenziali sociali e sanitarie e di centri per la difesa dei loro diritti;
- n) promuovendo, gestendo ed organizzando servizi sociali e sanitari, centri diurni, comunità residenziali per anziani, disabili, malati, immigrati, persone in stato di bisogno;
- o) avviando forme di cooperazione internazionale con governi ed associazioni non governative, in particolare dei paesi in via di sviluppo, che abbiano come finalità sia lo scambio internazionale nei settori di maggiore interesse dell'associazione, sia forme stabili di cooperazione sociale, sanitaria, educativa e culturale, sia la promozione di progetti di emergenza;

- p) sostenendo la condizione dell'infanzia particolarmente in quei Paesi in cui essa è minacciata dalla povertà, dallo sfruttamento o dai conflitti, con il promuovere ogni forma di sostegno, anche a distanza, allo sviluppo pieno della personalità dei minori e con il favorire l'attuazione piena del diritto dei bambini ad avere una famiglia, attraverso forme di adozione internazionale;
- q) prevenendo il disagio giovanile in tutte le sue forme ed impegnandosi nel contrasto al bullismo e all'uso di tutte le sostanze stupefacenti sia in via preventiva che riabilitativa, promuovendo forme e luoghi di aggregazione e di solidarietà sociale, nonché attività dirette a sviluppare la creatività, l'autonomia, la capacità culturale, artistica, imprenditoriale e di cooperazione dei giovani, anche in partenariato con altri enti ed attori sociali;
- r) promuovendo azioni di pari opportunità tra uomini e donne e di contrasto ad ogni forma di discriminazione;
- s)** tutte le finalità indicate nei punti precedenti del corrente articolo potranno essere raggiunte mediante l'invio di volontari. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Titolo II

I SOCI

ART.6

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche maggiori d'età che ne accettino lo statuto e contribuiscano attivamente al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni concernenti la vita associativa, eleggere ed essere eletti quali membri degli organi sociali e di esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi espressamente previsti dal successivo articolo 7. È pertanto esclusa l'assunzione della qualità di socio a termine.

I soci sono tenuti a versare un contributo annuale la cui entità sarà annualmente decisa dall'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

ART.7

La domanda di ammissione all'Associazione avviene mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente. L'ammissione alla qualità di socio avviene con decisione del Consiglio Direttivo. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, genere, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

I dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, ed il relativo trattamento, sono finalizzati

all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge, per la stipula di polizze assicurative, ovvero di qualsiasi altro adempimento finanziario o fiscale svolto nell'esclusivo interesse dell'associazione.

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale per due annualità consecutive;
- c) dimissioni;
- d) espulsione per i seguenti motivi:
 - grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - gravi danni morali o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli scopi dell'associazione;

La perdita della qualità di socio è disposta dal Consiglio Direttivo con proprio provvedimento motivato, su proposta del Presidente.

ART. 8

Avverso ogni provvedimento di diniego di iscrizione, ovvero contro ogni provvedimento di espulsione, è ammesso ricorso scritto al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci in sede di prima assemblea successiva alla effettiva ricezione dell'atto di impugnazione.

Titolo III

ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

ART.9

Per lo svolgimento delle proprie attività, oltre ai contributi dei soci, l'Associazione potrà avvalersi di sovvenzioni private e pubbliche, nonché di elargizioni, offerte, lasciti, donazioni.

ART.10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, se ed in quanto si realizzino;
- c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, liberalità, contribuzioni in suo favore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del codice del terzo settore, attività decommercializzate e di raccolta fondi.

I proventi delle attività svolte dall'Associazione come pure eventuali avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in forme indirette;

l'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio residuo.

previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.11

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispone bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere messi a disposizione dei soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea, affinché gli stessi possano prenderne visione. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Titolo IV
ORGANI SOCIALI

ART.12

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) L'organo di controllo

4.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.13

L'Assemblea è composta da tutti i soci con pari diritti. Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con gli obblighi assunti nei confronti dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro socio che non ricopra cariche sociali. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

ART.14

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) elezione del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo;
- b) discussione e approvazione del resoconto amministrativo presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- d) discussione e approvazione degli indirizzi e programmi di massima dell'attività sociale;
- e) approvazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo tra cui l'eventuale regolamento assembleare;
- f) ricorso presentato da un socio che è stato espulso o da colui che ha ricevuto il diniego alla domanda di iscrizione-

- g) in merito alla destinazione di eventuali elargizioni in denaro, donazioni, lasciti, in armonia con le finalità statutarie;
- h) istituzioni di eventuali sedi periferiche ovvero sedi di rappresentanza, anche operative, sia in ambito regionale come pure in Italia ed all'estero e dei loro eventuali preposti e/o rappresentanti e relativi poteri - contenuto e limiti - di firma e rappresentanza;
- i) ogni altro progetto relativo alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio od alla ratifica dell'Assemblea.
- j) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto sociale su proposta del Consiglio Direttivo ed in merito all'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART.15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. L'Assemblea si riunisce nel luogo stabilito nell'avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale.

La convocazione avviene tramite affissione nella bacheca della sede legale dell'Associazione oppure inoltrata all'indirizzo indicato dagli associati, mediante servizio postale, fax oppure a mezzo posta elettronica (munita di attestazione di ricevimento), con comunicazione spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione ed eventualmente della seconda.

La presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea, anche mediante delega, sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti.

ART.16

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o allorché almeno un quinto di coloro che hanno diritto a far parte dell'Assemblea ne faccia richiesta per iscritto al Presidente stesso.

La convocazione avviene con avviso contenente le indicazioni di cui al precedente art.15, affisso presso la bacheca della sede legale dell'Associazione oppure inoltrato mediante servizio postale, fax oppure a mezzo posta elettronica (munita di attestazione di ricevimento), con comunicazione spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea o, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Anche per l'Assemblea straordinaria la presenza di coloro che fanno parte dell'Assemblea, anche mediante delega, sana qualsiasi vizio di comunicazione nei loro confronti.

ART.17

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto ed in caso di totale dispari la metà più uno. Qualora non sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione, in tal caso l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei soci con diritto di voto. Qualora non sia raggiunto tale numero, potrà tenersi in seconda convocazione, in tal caso l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto ed in caso di totale dispari la metà più uno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria saranno validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le variazioni dello Statuto devono necessariamente essere approvate da una Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, codice civile.

Resta fermo per i casi ivi previsti, la maggioranza prevista dall'art.21, comma 3, codice civile.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, nonché in quelle concernenti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Di norma il voto è palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

ART.18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal socio più anziano di età.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di dirigerne lo svolgimento.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

Se la legge lo richiede o se il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo.

4.2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.19

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea fra i soci, dopo averne determinato il numero.

La mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza. Nel caso in cui vengano meno uno o più consiglieri, si procede alla tempestiva convocazione dell'Assemblea che provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti.

I consiglieri così nominati scadono insieme con i superstiti. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio decade e deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, senza alcun limite di mandato. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce, nella sede sociale od altrove, almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

ART. 21

La convocazione del Consiglio Direttivo viene portata a conoscenza dei membri a cura del Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, affisso presso la bacheca della sede legale dell'Associazione oppure inoltrato mediante servizio postale, fax oppure a mezzo posta elettronica (munita di attestazione di ricevimento), con comunicazione spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La presenza degli aventi diritto sana qualsiasi vizio di convocazione nei loro confronti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Di tutte le riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dai consiglieri presenti.

ART. 22

Al Consiglio Direttivo è affidata la direzione e l'amministrazione di tutti gli affari dell'Associazione. Ad esso vengono perciò conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Pertanto ad esso vengono attribuiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. Esso potrà, e l'elencazione che segue è a carattere esemplificativo e non tassativo:

accettare donazioni e liberalità, acquistare, alienare, prendere e concedere in locazione mobili ed immobili, compiere ogni azione di banca, chiedere ed utilizzare finanziamenti, incassare contributi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, concludere contratti di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.

Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi di massima indicati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle seguenti materie:

- a) impostazione ed approvazione dei programmi culturali, educativi, assistenziali, economici ed organizzativi dell'Associazione;
- b) formulazione dei regolamenti da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea;
- c) partecipazione dell'Associazione ad iniziative di provenienza esterna, quali ad esempio, le diverse forme di collaborazione con organismi culturali ed assistenziali ed enti vari;
- d) elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea generale;
- e) ogni altra materia che non sia di competenza dell'Assemblea.
- f) Provvede inoltre alla compilazione e conservazione del Libro dei Soci e degli altri libri dell'Associazione.

ART.23

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea generale il resoconto amministrativo della propria gestione.

4.3 IL PRESIDENTE

ART.24

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo procede all'elezione del Presidente. Il Presidente è persona scelta tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni. In caso di dimissioni dello stesso il Consiglio Direttivo procede all'elezione del nuovo Presidente, il cui mandato scade con quello del Consiglio Direttivo.

A lui spetta la rappresentanza ufficiale ed onoraria dell'Associazione.

Il Presidente:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) in genere presiede lo svolgimento delle attività dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e dispone i provvedimenti d'urgenza, salvo, ove occorra, la ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) dirige e coordina normalmente e straordinariamente tutti i programmi dell'Associazione secondo gli indirizzi, i programmi di massima e le determinazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) a lui spetta l'organizzazione dei vari uffici e segreterie ed in
- f) generale dell'organizzazione interna dell'Associazione.

ART.25

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, avanti qualsiasi autorità giudiziaria, come pure avanti qualsiasi autorità amministrativa spettano e sono conferite al Presidente.

4.4 L'Organo di controllo

Art.26

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti

di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Titolo V

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.28

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento, oltre che nei casi previsti dal codice civile, può essere disposto dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con la maggioranza di cui all'art.21, comma 3, del codice civile.

L'Assemblea che delibera sullo scioglimento provvede alla nomina di un liquidatore da scegliersi preferibilmente tra i soci e delibera anche in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in conformità a quanto disposto in proposito dal precedente art.10

ART.29

Per quanto non previsto dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30

Nelle more dell'elezione delle nuove cariche sociali:

- il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie, assumono tutte le prerogative attribuitegli dal nuovo Statuto;
- Il Revisore dei Conti assume le funzioni di Organo di controllo monocratico.